CITTÀ DI FASANO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

- Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 07 Maggio 2003
- Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 10 Aprile 2007

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Fasano della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni **e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, così come individuati dall'art. 39, comma 1, della Legge 22.2.1994, n. 146** ***e già stabiliti dalla deliberazione di Consiglio Comunale 29.5.1998, n. 40*****,**[1] sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993, di seguito indicato come "decreto 507".
2. ***Per lo svolgimento delle attività di gestione dell'entrata, nel presente Regolamento è individuato genericamente quale "soggetto incaricato" l'ufficio preposto dal Comune ovvero in presenza di esternalizzazione del servizio, il soggetto concessionario e/o affidatario.*** [1]

TITOLO I - ELEMENTI DEL TRIBUTO

Art. 2
APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La tassa è dovuta per l'intero territorio comunale la cui estensione é pari a Km/q. 128,88. Il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa.
2. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D. Lgs. n. 507/1993 *(mancato svolgimento del servizio ovvero in caso di servizio svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento comunale del servizio di nettezza urbana)*, al verificarsi delle quali la tassa è dovuta con una riduzione al 40%, devono essere fatte constatare dai contribuenti mediante comunicazione al competente Funzionario Responsabile del tributo o ***al soggetto incaricato del servizio***, [1] il quale provvederà a sua volta a diffidare il Gestore del Servizio di Nettezza Urbana. Dalla data in cui è pervenuta tale comunicazione, qualora entro 60 giorni il disservizio non trova soluzione, decorrono gli effetti della riduzione della tassa.

Art. 3
Presupposto della tassa – Rifiuti assimilati agli urbani

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree, a qualsiasi uso adibiti, *comprese le aree scoperte operative utilizzate nell'ambito dello svolgimento di attività produttive e quelle accessorie e pertinenziali di altre aree soggette ad imposizione*, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativo ai sensi del precedente art. 2, comma 1° e 2° .
2. Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.
3. ***I rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività agricole, industriali, artigianali, commerciali e di servizi (art. 7 comma 3 D.Lgs. 22/97), che, per qualità e quantità,***

[1] **Cosi' modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 10/04/2007**

non contrastano con quanto previsto dai criteri generali e dalle norme tecniche di cui alla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 Luglio 1984, sono assimilabili ai rifiuti urbani purché specifiche norme di legge non lo escludono. [1]

4. ***Sono assimilabili per qualità ai rifiuti urbani soltanto i rifiuti speciali non pericolosi di cui sopra che rispettino quanto previsto dal punto 1.1.1 della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.84.*** [1]

Art. 4
Esclusioni

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano, tali condizioni, obiettivamente riscontrabili.

2. Non sono soggetti alla tassa:

- i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti;
- i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti al servizio svolto ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5, del decreto 507;
- i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento;
- gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto e di altri locali adibiti ad attività non connesse con l'esercizio del culto;
- ***le aree scoperte adibite a verde e quelle accessorie e pertinenziali di civili abitazioni e di altri locali;*** [1]
- ***le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del C.C., con esclusione delle parti detenute od occupate in via esclusiva.*** [1]

3. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti tossici e nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

4. "In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero tossici e nocivi, per i quali il produttore è tenuto direttamente allo smaltimento e a proprie spese, sulle superfici dei locali, utilizzati per l'esercizio delle attività sotto elencate, sulle quali vengono specificatamente prodotti i rifiuti speciali, qualora le stesse non siano esattamente individuabili e quindi di difficile determinazione, sia per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali sia per la particolarità dell'attività esercitata, è applicata una riduzione forfettaria del 40%, a consuntivo, previa presentazione di idonea documentazione:

a) ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici ed odontotecnici, laboratori di analisi;

b) officine di riparazioni auto, moto e macchine agricole o industriali;

c) lavanderie a secco e tintorie non industriali;

d) elettrauti, stabilimenti in cui si costruiscono batterie;

e) caseifici, cantine vinicole, oleifici e frantoi oleari;

f) autocarrozzerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, stagnini e smalterie;

g) officine di carpenteria metallica, officine in genere per produzione di materiale ferroso o laminati in ferro, alluminio o fili di ferro o di acciaio;

h) tipografie, stamperie, serigrafie, studi di progettazioni grafiche, laboratori per incisione, vetrerie;

i) laboratori fotografici e di eliografie;

j) allestimenti pubblicitari, insegne luminose, in materie plastiche in genere, vetroresina".

k) macellai

5. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma 4°, sempre che vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si fa riferimento a criteri di analogia";

Art. 5
Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

Art. 6
Parti comuni all'edificio

1. Le parti di uso comune del fabbricato, quali lastrici solari, scale, portoni di ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili, lavanderie, stenditoi, garage senza boxes o parti comuni del garage con boxes e altre parti in comune, suscettibili di produrre rifiuti, ***sono soggette a tassazione e ricomprese con evidenziazione a parte, solo se occupati o detenuti in via esclusiva dal*** [1] singolo occupante o detentore dell'alloggio in condominio.
2. L'amministratore del condominio è tenuto in ogni caso a presentare al ***soggetto incaricato del servizio nei termini di cui al successivo art. 23***, [1] l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed alle aree condominiali ex art. 1117 distinguendo le parti non soggette a tassazione perché di uso promiscuo, da quelle detenute o occupate in via esclusiva.
3. ***L'obbligo di cui al precedente comma non solleva il soggetto passivo dalla presentazione di apposita denuncia ai sensi del successivo art. 23.*** [1]

Art. 7
Locali in multiproprietà

1. L'ufficio comunale può richiedere, ai sensi dell'art. 73, comma 1 del decreto 507, all'amministratore del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'articolo 63, comma 3, la presentazione

dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato, distinguendo dai locali ed aree scoperte in uso esclusivo.

2. Il soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto a presentare al Comune o ***al soggetto incaricato del servizio*, *nei termini di cui al successivo art. 23*,** [1] l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato.

Art. 8
Locali tassabili

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.
2. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:
   a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;
   b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
   c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
   d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;
   e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
   f) tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché la superficie all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici - comprese le unità sanitarie locali - dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;
   g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini ecc..

h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto e coperte destinate alle soste del pubblico, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport e del Culto (zone destinate alle celebrazioni delle funzioni religiose).

Art. 9
Aree tassabili

1. Si considerano aree tassabili:
   - tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinati a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
   - tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
   - le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
   - qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

Art. 10
Locali ed aree destinate ad attività stagionali

1. Per le aree ed i locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore a 6 mesi l'anno o ad uso non continuativo ma ricorrente, la tariffa e' ridotta di un terzo.
2. La predetta riduzione compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
3. La riduzione e' applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione, unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.
4. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.
5. Il Comune o il ***soggetto incaricato del servizio*** [1] è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

Art. 11
Locali ed aree non utilizzate

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.
2. I locali adibiti ad abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento ***o risulti attiva una utenza ENEL.*** [1]

3. I fabbricati diversi dall'uso abitativo e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

Art. 12
Riduzioni di tariffa

1. Le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta di un terzo nei seguenti casi:
   a) abitazioni con relativa pertinenza con unico occupante;
   b) abitazioni con relativa pertinenza tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;
   c) abitazioni con relativa pertinenza di utente che, nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) risieda o dimori all'estero per più di 6 mesi all'anno;
2. La tariffa unitaria si applica nella misura ridotta:
   a) del 30% per la parte di superficie abitativa della costruzione rurale occupata dall'agricoltore;
   b) ***del 40% per gli istituti scolastici pubblici e precisamente scuole elementari e scuole medie inferiori, ma a condizione che tali scuole realizzino la raccolta differenziata dei rifiuti presso gli Istituti stessi. La riduzione è riconosciuta previa preventiva richiesta degli istituti scolastici pubblici e solo in presenza di comprovata esecuzione di tale raccolta differenziata, verificata dal Settore Ambiente del Comune di Fasano.*** [1]

TITOLO II - TARIFFAZIONE

Art. 13
Obbligazione tributaria

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.
4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
   - quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
   - in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

Art. 14
Esenzioni

1. Sono esenti dal tributo:
   a. I locali condotti da Istituti di beneficenza, i quali dimostrino di non possedere redditi propri superiori ad un quarto della spesa annua necessaria al funzionamento dell'istituzione e purchè non esercitino attività per la quale percepiscano retta;
   b. Gli stabili destinati esclusivamente ad uso agricolo per la conservazione dei prodotti, il ricovero dei bestiami e la custodia degli attrezzi;
2. In via eccezionale è consentito concedere agevolazioni nei casi di comprovata indigenza dei soggetti passivi del tributo, nella misura massima del 50% sempre che le condizioni finanziarie del Comune lo consentano. La riduzione e la sua misura dovrà essere disposta di anno in anno con regolare deliberazione della Giunta Municipale.
3. Sempre in via eccezionale sono esentati dal contributo, qualora ne facessero richiesta, la Croce Rossa Italiana, l'AVIS, l'AIDO**,** l'A.N.T. (Associazione Nazionale Tumori), tutte le associazioni riconosciute e non riconosciute di persone fisiche affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali**,** sempre che dimostrino di non percepire rette o altri compensi dagli assistiti e che nei locali occupati non effettuino attività commerciali di nessun tipo, compresa la somministrazione di bevande o altro genere di ristoro.
4. Altresì, è consentito esentare tutte le Associazioni, anche non riconosciute, che nell'oggetto sociale contengano il prevalente impegno per la lotta, la cura a gravi patologie, ovvero il compimento di attività di volontariato finalizzata alla tutela del diritto alla vita e alla salute, sempre che dimostrino di non percepire rette o altri compensi dagli assistiti e che nei locali occupati non effettuino attività commerciali di nessun tipo, compresa la somministrazione di bevande o altro genere di ristoro.
5. Tali esenzioni dovranno essere disposte dalla Giunta Municipale solo ed esclusivamente se le condizioni finanziarie del Comune lo consentiranno e il loro ammontare sarà iscritto in bilancio come autorizzazione di spesa,assicurandole la relativa spesa, assicurandole la relativa copertura, con risorse diverse dai proventi del tributo.

Art. 15 [1]
Versamenti

1. ***Il tributo è pagato mediante versamento volontario (in autoliquidazione) dell'importo dovuto in unica soluzione entro la data del 30 aprile di ogni anno ovvero in quattro rate di uguale importo aventi scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre, 30 novembre, effettuato al Comune o al soggetto incaricato. Qualora il termine fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione venga prorogato ad una data successiva al 28 febbraio, il termine per il versamento della prima rata o rata unica sarà prorogato automaticamente alla scadenza della prima rata utile successiva. In caso di inizio dell'occupazione o della conduzione nel corso dell'anno di competenza, gli importi dovuti sono versati, decorsi trenta giorni dall'inizio, a partire dalla prima scadenza utile, in frazioni di uguale ammontare, ma in ogni caso entro il 30 novembre dell'anno in corso.*** [1]
2. ***Gli eventuali conguagli dovuti dai contribuenti per variazioni di tariffe deliberate in corso d'anno per garantire la copertura minima del costo del servizio debbono***

essere versati in corrispondenza della scadenza della prima rata dell'anno successivo. [1]

3. ***Fermo restando il versamento in autoliquidazione del tributo (di cui al comma 1) da parte del soggetto passivo, in caso di affidamento a terzi del servizio, il soggetto affidatario, al fine di facilitare l'adempimento degli obblighi di versamento, invia al domicilio del contribuente, a mezzo posta ordinaria, avviso di scadenza contenente gli estremi relativi alla base di calcolo ed al versamento del tributo (ubicazione dell'immobile, tariffa ed addizionali, mq tassati, ecc.) secondo quanto rilevabile dalle denunce presentate dal contribuente e/o dagli accertamenti d'ufficio nonché i bollettini di conto corrente postale precompilati.*** [1]
4. ***I bollettini di cui al comma precedente possono essere utilizzati anche per i pagamenti relativi a violazioni accertate d'ufficio o per effettuare il ravvedimento operoso.*** [1]
5. ***Nel rispetto delle norme fissate nel Regolamento di Disciplina delle Entrate Tributarie vigente, in caso di ricevimento di uno o più avvisi di accertamento, il contribuente, accettando la pretesa tributaria, può richiedere al Funzionario Responsabile la concessione dilazioni di pagamento della tassa ed accessori dovuti.*** [1]

Art. 16
Copertura delle esenzioni e riduzioni

1. Le esenzioni e le riduzioni di cui all'art. 14 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 17
Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per i motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.
2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.
3. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 70% di quanto dovuto per il periodo considerato.

Art. 18
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2007.

Art. 19
Tariffazione

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree a seconda del tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati nonché al costo di smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti.
3. Il Comune, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione (ai sensi della normativa vigente) e con efficacia dal 1 Gennaio dell'anno successivo, determina:
   - le modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili avendo riguardo alle indicazioni contenute nel secondo comma dell'art. 68 del decreto 507 ed all'esigenza di disporre di categorie ed, eventualmente, di sottocategorie di locali ed aree che presentino omogenea potenzialità di rifiuti, tassabili con la medesima misura tariffaria;
   - le modalità di applicazione dei parametri di cui al secondo comma;
   - le nuove tariffe derivanti dall'utilizzo dei parametri, per ciascuna categoria o sottocategoria individuate in ragione di un metro quadrato di superficie utile dei locali e delle aree in esse comprese.

Art. 20
Contenuto dell'atto di determinazione delle tariffe

1. La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente articolo 19, 3° comma, deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'eventuale aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

Art. 21
Unità immobiliari ad uso promiscuo

1. Allorché nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia svolta in via permanente un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta per la superficie a tal fine utilizzata, in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprendente l'attività specifica.

Art. 22
Tassa giornaliera di smaltimento

1. E' dovuta la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono temporaneamente locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio per un periodo non superiore a 182 giorni nel corso dell'anno, anche se effettuato in modo continuativo ma ricorrente. In assenza del titolo costitutivo della servitù, l'occupazione o la detenzione di un'area privata soggetta a pubblico uso o passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

2. La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 30% per cento.

3. La tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è dovuta per tutti i giorni di occupazione autorizzati. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione,interessi ed accessori.

4. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria ed in quella che sarà determinata ai sensi del precedente art.19 è utilizzata, per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.

5. La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità indicate nel successivo art. 23, comma 6°.

6. ***Il Comune o il soggetto incaricato, nel caso di violazione di obblighi della tassa giornaliera accompagnata da inadempimento di obblighi della TOSAP, può emettere avviso di accertamento congiunto TOSAP/TARSUG debitamente motivato.*** [1]

TITOLO III - DENUNCE E ABBUONI

Art. 23
Denunce

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune e redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal Comune o ***dal soggetto incaricato del servizio***, [1]contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del decreto 507, deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale all'ufficio tributi del Comune o ***al soggetto incaricato del servizio*****, *decorsi trenta giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione, entro il primo termine utile per effettuare il versamento della tassa previsto al precedente art. 15*****,** [1] sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante legale o negoziale **ovvero** [1] entro il termine ultimo del 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione o detenzione**,** sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante legale o negoziale.
2. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data di spedizione.
3. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione.
4. Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.
5. Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate al Comune o ***al soggetto incaricato del servizio*** [1]concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi comunali.
6. Qualora si tratti di occupazioni e detenzioni che diano luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 22, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di

occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche con il modulo di versamento di cui all'art. 50, comma 5, del decreto 507 ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto.

7. ***La denuncia deve obbligatoriamente contenere:*** [1]
    a. ***l'esatta ubicazione del fabbricato ed i relativi identificativi catastali;***
    b. ***la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne;***
    c. ***la data di inizio della occupazione e detenzione;***
    d. ***gli elementi identificativi dei soggetti passivi:***
        i. ***per le persone fisiche:***
            1. ***il cognome e nome,***
            2. ***codice fiscale,***
            3. ***data e luogo di nascita e domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;***
        ii. ***per i soggetti diversi dalle persone fisiche:***
            1. ***la denominazione o esatta ragione sociale,***
            2. ***il codice fiscale,***
            3. ***la sede legale od effettiva,***
            4. ***i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legati, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.***
    e. ***la data di presentazione della denuncia;*** [1]
8. ***Ai sensi dell'art. 1, comma 340 della Legge 311/2004, modificativo dell'art. 70, comma 3 del D.Lgs. 507/93, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento denunciata non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.*** [1]

Art. 24
Denuncia di variazione

1. La denuncia di cui all'art. 23, primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 23, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti articoli 12 e 14.

Art. 25
Modalità dei rimborsi

1. ***Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo versato rispetto a quanto effettivamente dovuto o risultante da sentenza della commissione tributaria provinciale o da provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento***

riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, il Comune o il soggetto incaricato dispone il rimborso entro 180 giorni dalla richiesta. [1]

2. ***Il rimborso della tassa versata, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Comune o dal soggetto incaricato del servizio entro 180 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione.*** [1]
3. ***In ogni altro caso, per il rimborso di somme versate e non dovute, il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre cinque anni dall'avvenuto pagamento; il rimborso è disposto dal Comune o dal soggetto incaricato entro 180 giorni dalla domanda.*** [1]
4. ***Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi dalla data di versamento e per come stabiliti dal Regolamento delle Entrate Tributarie.*** [1]
5. ***Al fine di garantire la copertura di spesa, il soggetto incaricato del servizio, prima della corresponsione dei rimborsi, comunica al Responsabile del Settore Economico-Finanziario, anche in via cumulativa, l'ammontare complessivo degli importi da rendere.*** [1]

Art. 26
Cumulo delle Riduzioni ed Agevolazioni

1. In ogni caso il cumulo delle riduzioni e delle agevolazioni previste dal Regolamento non possono, nel loro complesso, superare il 50% del Tributo, al fine di poter garantire un minimo di contribuzione per l'applicazione della tassa.

TITOLO IV - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

Art. 27
Il funzionario responsabile

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dalla Giunta Municipale. Il Sindaco provvede alla comunicazione del nominativo al Ministero delle Finanze, direzione centrale per la fiscalità locale, entro 60 giorni dalla nomina.
2. A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del decreto 507.
3. ***Qualora sia stato esternalizzato il servizio di gestione del tributo, le attribuzioni di cui al precedente comma spettano al concessionario affidatario del servizio.*** [1]

Art. 28 - Sanzioni e interessi

1. ***Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o maggiore tassa dovuta, con un minimo di euro 51,00 (cinquantuno/00)*** [1]

2. ***Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta.*** [1]
3. ***Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, il soggetto incaricato può applicare la sanzione amministrativa da euro 51,00 (cinquantuno/00) ad euro 258,00 (duecentocinquantotto/00). La stessa sanzione il soggetto incaricato può applicare per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.*** [1]
4. ***Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 e commisurate all'ammontare complessivo della tassa ed accessori dovuti, sono ridotte a un quarto se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento. Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. 472/97.*** [1]
5. L'entità di ogni sanzione, fermi restando i limiti minimo e massimo ivi stabiliti, è determinata ***dal Funzionario Responsabile gestore del tributo***, [1] in relazione alla gravità della violazione commessa e della eventuale recidiva dell'autore.
6. La tassa giornaliera che nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione interessi ed accessori.
7. ***Per i casi di omesso, tardivo o parziale versamento della tassa e relativi accessori, si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/97.*** [1]
8. ***Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionali si applicano gli interessi per ritardato pagamento nella misura come stabilito dal Regolamento delle Entrate Tributarie, a decorrere dalla data in cui doveva essere effettuato il versamento.*** [1]
9. ***Ai fini delle disposizioni del presente articolo, trovano applicazione le agevolazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/97 in materia di ravvedimento operoso.*** [1]

Art. 29
Attività di controllo

1. ***Il soggetto incaricato del servizio, controlla le denuncie presentate, verifica i versamenti eseguiti e provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida la relativa tassa.*** [1]
2. ***In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia o versamento, il soggetto incaricato del servizio emette avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica nei termini e con le modalità previste dall'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.*** [1]
3. ***Se dal controllo dei dati contenuti nelle denunce, il Comune o il soggetto incaricato del servizio dovesse rilevare superfici tassabili ai fini del tributo, regolarmente dichiarate ma non iscritte a ruolo, si procede alla emissione di avvisi di accertamento con l'indicazione dell'importo dovuto a titolo di tassa e addizionali. In questo caso non sono applicabili sanzioni ed interessi a carico del contribuente.*** [1]

Art. 30

Verifiche e riscontri

1. ***Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, il Comune o il soggetto incaricato del servizio può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.*** [1]
2. ***In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato dal soggetto incaricato del servizio, muniti di autorizzazione del responsabile del servizio e previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione, della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.*** [1]
3. ***In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile ovvero secondo quanto stabilito in materia dall'art.1 comma 340 della Legge n. 311/2004.*** [1]

Art. 31

Contenzioso

1. ***Il ricorso contro l'avviso di accertamento, il ruolo, la cartella di pagamento, l'ingiunzione fiscale, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto.*** [1]
2. ***In caso di esternalizzazione della gestione del servizio, l'ufficio è rappresentato in giudizio dal concessionario che provvede alla difesa delle ragioni dell'Ente, comunicandone obbligatoriamente l'insorgenza, la dinamica e gli esiti al Settore Finanziario del Comune.*** [1]

TITOLO V – PRESCRIZIONI FINALI

Art. 32

Disposizioni transitorie

1. ***Per l'anno 2007 e per tutti i rapporti d'imposta precedenti l'entrata in vigore delle norme di cui al precedente art. 15, non richiesti attraverso cartella di pagamento notificata, il termine ultimo per il versamento della tassa, qualora non ancora eseguito, è fissato al 30 novembre 2007.*** [1]

2. ***Ai sensi dell'art. 1, comma 340 della Legge 311/2004, il Comune o il soggetto incaricato del servizio provvederà a verificare il rapporto minimo della superficie di riferimento a quella catastale per le unità immobiliare a destinazione ordinaria dall'anno d'imposta 2005, dandone conoscenza agli interessati, senza applicazione di sanzioni ed interessi.*** [1]

Art. 33
Vigilanza

1. ***La vigilanza sulla gestione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è esercitata dagli organi e secondo le modalità previste dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.*** [1]